



ASSOCIAZIONE
BENEMERITA
RICONOSCIUTA
DAL CONI

DISTRETTO ITALIA DEL PANATHLON INTERNATIONAL

PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

INDICE

Titolo I

Disposizioni generali

art. 1. Premesse

art. 2. Diritti e doveri

Titolo II

Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività istituzionale e dei codici di condotta per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

art. 3. Scopo delle Linee Guida

Titolo III

Modelli organizzativi e di controllo dell'attività istituzionale

art. 4. Adozione dei modelli organizzativi e di controllo

art. 5. Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo

art. 6. Prevenzione e gestione dei rischi

art. 7. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

art. 8. Obblighi informativi e altre misure

art. 9. Obblighi ulteriori

Titolo IV

Codici di condotta per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

art. 10. Adozione dei codici di condotta

art. 11. Contenuto minimo dei codici di condotta

art. 12. Doveri e obblighi dei Panathleti

art. 13. Doveri e obblighi del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo

* * *

I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMESSE

1. Le violenze, le discriminazioni e gli abusi nel mondo sportivo possono colpire fisicamente ed emotivamente gli atleti, gli sportivi, i praticanti, così come l'affidabilità delle organizzazioni sportive.
2. Il Distretto Italia del Panathlon International (di seguito denominato Distretto Italia) in qualità di Associazione Benemerita dello Sport riconosciuta dal CONI recepisce le direttive e gli orientamenti in merito ai codici di condotta per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, proponendoli ai Club Panathlon ed ai Panathleti con l'intento che essi li adottino e li diffondano in ogni forma e luogo.
3. Il Distretto Italia condanna fermamente discriminazioni, molestie e abusi in qualsiasi forma e si impegna a prevenire tali comportamenti.
4. Il Distretto Italia promuove una politica di "tolleranza zero" avverso la discriminazione e le violenze indipendentemente dal genere, dall'origine etnica, dalla fede religiosa, dall'orientamento sessuale e dalla disabilità al fine di garantire un mondo sportivo aperto e inclusivo.
5. Il Distretto Italia tutela il diritto di praticare uno sport sicuro, definito come un ambiente sportivo rispettoso, equo e libero da ogni forma di violenza nei confronti degli atleti, soprattutto se minori e particolarmente vulnerabili.

DISTRETTO ITALIA DEL PANATHLON INTERNATIONAL
ASSOCIAZIONE BENEMERITA RICONOSCIUTA DAL CONI

Stadio Olimpico, Tribuna Tevere 00194 - ROMA

E-mail italia.segreteria@panathlon.net



ASSOCIAZIONE
BENEMERITA
RICONOSCIUTA
DAL CONI

DISTRETTO ITALIA DEL PANATHLON INTERNATIONAL

6. Le presenti Linee Guida sono redatte in coerenza con i principi sopra illustrati e previsti nella sua stessa missione e natura di Associazione Benemerita che si spende per i valori dello Sport e la loro diffusione in ogni forma, così uniformandosi al d.lgs. n. 39/2021 che ha prescritto l'obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite di adottare Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione individuata dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 ovvero per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

7. Ai Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione devono uniformarsi le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, nonché le associazioni e le società sportive a questi affiliate e i loro tesserati.

8. Ai medesimi Principi Fondamentali devono uniformarsi altresì le Associazioni Benemerite e i loro soci, nei limiti della compatibilità e peculiarità.

9. Considerate le peculiarità del movimento panathletico, ed in particolare:

- a) l'assenza di tesserati;
- b) la presenza esclusiva di soci, ovvero Panathleti, tutti maggiorenni;
- c) l'assenza di attività sportiva diretta;
- d) lo svolgimento di attività istituzionali strettamente connesse allo Sport ed in particolare al Fair-Play inteso come rispetto delle regole sportive, della lotta al doping ed al match-fixing;
- e) il perseguimento della inclusione sociale su basi sportive;

le Linee Guida approvate dal Distretto Italia del Panathlon International sono state adattate ed applicate alla specifica e peculiare attività istituzionale.

10. Pertanto, in luogo di tesserati le presenti Linee Guida fanno riferimento ai soci del Panathlon ovvero ai Panathleti; in luogo di attività sportiva si intende l'attività istituzionale del Panathlon International così come indicata nel proprio statuto; in luogo di "associazioni e società sportive affiliate" devono essere intesi i Panathlon Club appartenenti al Distretto Italia del Panathlon International; in luogo di "ente di affiliazione" deve essere inteso il Distretto Italia del Panathlon International;

ART. 2 - DIRITTI E DOVERI

1. Diritto fondamentale dei Panathleti è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, individuata dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

2. Il diritto al benessere psico-fisico dei Panathleti costituisce un valore assolutamente prevalente per il Distretto Italia. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività istituzionale è tenuto a rispettare i già menzionati diritti costituzionalmente garantiti dei Panathleti.

3. Le Associazioni Benemerite, conformemente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, adottano misure per assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.

4. Le Associazioni Benemerite, conformemente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, uniformano la propria organizzazione, ivi comprese le articolazioni territoriali nonché gli organi e le strutture organizzative, ai presenti Principi Fondamentali, per quanto compatibili.

5. I Panathlon Club (di seguito anche solo "Club") facenti parte del Distretto Italia del Panathlon International si adoperano e si organizzano per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei Panathleti.

6. A tal fine i Club informano i Panathleti dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di *safeguarding* adottate dal Distretto Italia del Panathlon International e adottano misure e procedure per



ASSOCIAZIONE
BENEMERITA
RICONOSCIUTA
DAL CONI

DISTRETTO ITALIA DEL PANATHLON INTERNATIONAL

assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività istituzionale.

7. Le Associazioni Benemerite, così come le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dei tesserati (i.e. i Panathleti), la loro effettiva partecipazione all'attività istituzionale nonché la piena consapevolezza di tutti i Panathleti in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

II. LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 3 - SCOPO DELLE LINEE GUIDA

1. Le presenti Linee Guida disciplinano gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione nei confronti dei Panathleti per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006.
2. Le presenti Linee Guida recepiscono le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
3. L'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, coordina la corretta attuazione delle già menzionate disposizioni e dei presenti Principi Fondamentali.
4. L'obiettivo che s'intende perseguire è fornire una guida ai Club Panathlon per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta per la prevenzione e il contrasto delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione individuata dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
5. Ogni Club Panathlon entro un anno dall'adozione delle presenti Linee Guida è tenuto a predisporre un modello organizzativo e un codice di condotta al fine di prevenire molestie, violenze e discriminazioni nell'attività istituzionale conforme alle indicazioni contenute nelle presenti Linee Guida, ferma restando le specificità e particolarità di ogni singolo Club.
6. Le Linee Guida sono elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, nonché le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
7. Le Linee Guida di cui al comma 1 perseguono almeno i seguenti obiettivi:
 - a) la promozione dei diritti di cui all'art. 2 dei Principi Fondamentali;
 - b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Panathleti e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
 - c) la consapevolezza dei Panathleti in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) l'individuazione e l'attuazione da parte dei Club Panathlon di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile nazionale delle Politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti dei Panathleti;
 - e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;



ASSOCIAZIONE
BENEMERITA
RICONOSCIUTA
DAL CONI

DISTRETTO ITALIA DEL PANATHLON INTERNATIONAL

- f) l'informazione dei Panathleti sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolare modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
 - g) la partecipazione dei Club Panathlon e dei Panathleti alle iniziative organizzate dal Distretto Italia nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;
 - h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività istituzionale nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding dei Club Panathlon.
8. Le Linee Guida di cui al comma 1 prevedono misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.
9. Le Linee Guida di cui al comma 1 prevedono almeno le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
- a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) la molestia sessuale;
 - d) l'abuso sessuale;
 - e) la negligenza;
 - f) l'incuria;
 - g) l'abuso di matrice religiosa;
 - h) il bullismo, il cyberbullismo;
 - i) i comportamenti discriminatori.
10. A fini del comma precedente, si intendono:
- a) per **“abuso psicologico”**, qualsiasi atto indesiderato inclusi la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento o trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del socio, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
 - b) per **“abuso fisico”**, qualunque condotta consumata o tentata – tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti – o qualsiasi atto deliberato e sgradito, che sia potenzialmente in grado di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma ovvero lesioni fisiche che danneggino il socio. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool e/o di sostanze comunque proibite;
 - c) per **“molestia sessuale”**, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti uno stato di sofferenza fisica e/o psicologica, anche solo generando grave disappunto, fastidio, disturbo, disgusto. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
 - d) per **“abuso sessuale”**, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso è estorto, costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un socio ad attuare condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell'osservare, anche di nascosto, il socio in condizioni e contesti intimi e/o non appropriati;
 - e) per **“omissione negligente di assistenza”** (c.d. “neglect”), il mancato intervento di un Panathleta (sia esso o meno consigliere nazionale, titolare o meno di altri incarichi istituzionali in seno al Distretto Italia, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo), il quale - presa conoscenza di uno degli eventi o comportamento o condotta o atto disciplinati dal presente



ASSOCIAZIONE
BENEMERITA
RICONOSCIUTA
DAL CONI

DISTRETTO ITALIA DEL PANATHLON INTERNATIONAL

Regolamento - omette di intervenire con ciò causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del socio;

- f) per **“incuria”**, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico ovvero emotivo;
- g) per **“abuso di matrice religiosa”**, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per **“bullismo o cyberbullismo”**, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più soci, con lo scopo di esercitare nei suoi/loro confronti un potere o un dominio, di infliggere una sofferenza psicologica/fisica, di provocare l’isolamento sociale del socio. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a intimidire o turbare il socio che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- i) per **“comportamenti discriminatori”**: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale;

III. MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

ART. 4 - ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. I Club Panathlon del Distretto Italia adottano, entro 12 mesi dall’emanazione delle Linee Guida da parte del Distretto Italia del Panathlon International, un modello organizzativo e di controllo dell’attività istituzionale conforme alle presenti Linee Guida, eventualmente procedendo ai sensi del comma 4 dell’art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021.
2. I modelli sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e prevedono meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle presenti Linee Guida ovvero alle raccomandazioni del Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding.
3. I modelli di cui al comma 1 tengono conto delle caratteristiche del Club Panathlon e dei rispettivi Panathleti e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività istituzionale dei Club.
4. Il Distretto Italia del Panathlon International, anche attraverso il Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding, vigila sull’adozione da parte dei Club Panathlon dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività istituzionale, sulla relativa conformità alle presenti Linee Guida e sul loro effettivo rispetto.

ART. 5 - CONTENUTO MINIMO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. I modelli di cui all’art. 4 stabiliscono almeno (i) le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, (ii) protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, (iii) gli obblighi informativi in materia, prevedendo:
 - a) in relazione alla dimensione del Club Panathlon e delle attività istituzionali svolte, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell’attività istituzionale nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i presenti Principi e le Linee Guida emanate dal Distretto Italia, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;



ASSOCIAZIONE
BENEMERITA
RICONOSCIUTA
DAL CONI

DISTRETTO ITALIA DEL PANATHLON INTERNATIONAL

- b) in relazione alla dimensione del Club Panathlon e delle attività istituzionali svolte, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
- c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
- d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
- e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
- f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding di cui alle lettere precedenti e, in particolare modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
- g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili di cui al comma successivo nonché al Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding;
- h) misure idonee a garantire il coordinamento con il Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
- i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dal Club Panathlon, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine di risolvere le criticità riscontrate.

2. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione interna del Panathlon Club.

3. I modelli garantiscono l'accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding alle informazioni e alle strutture dei Panathlon Club, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei Panathleti e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività istituzionale.

ART. 6 - PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

1. Con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l'altro:

- a) l'adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo del Panathleta e la sua effettiva partecipazione all'attività istituzionale;
- b) l'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei Panathleti;
- c) l'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei Panathleti, da parte dei dirigenti e dei soggetti istituzionali (es. Governatori, consiglieri di Area, etc.) nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli incontri, le conviviali e più in generale durante le manifestazioni istituzionali e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dal Club;
- d) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dal Distretto Italia in materia di safeguarding;
- e) l'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare, ma non solo:
 - i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica;
 - ii. viaggi, trasferte e pernotti;
 - iii. manifestazioni di qualsiasi livello.

ART. 7 - CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

DISTRETTO ITALIA DEL PANATHLON INTERNATIONAL
ASSOCIAZIONE BENEMERITA RICONOSCIUTA DAL CONI
Stadio Olimpico, Tribuna Tevere 00194 - ROMA
E-mail italia.segreteria@panathlon.net



ASSOCIAZIONE
BENEMERITA
RICONOSCIUTA
DAL CONI

DISTRETTO ITALIA DEL PANATHLON INTERNATIONAL

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l'altro:

- a) adeguati provvedimenti di *quick-response*, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
- b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
- c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di *early warning*, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
- d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
- e) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei Panathleti che abbiano in buona fede:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro Panathleta nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;
- f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

2. In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a), b) ed f) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante, ferme restando le procedure e le sanzioni previste dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Linee Guida adottati dal Distretto Italia del Panathlon International.

ART. 8 - OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:

- a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede del Club Panathlon e pubblicazione sulla rispettiva *homepage*, laddove istituita, sia del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede del Club e sulla rispettiva *homepage*;
- c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e al Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding;
- d) l'obbligo, al momento di accettazione della domanda di ingresso da parte di un aspirante socio, di informare l'interessato della presenza del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e al Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding;
- f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i Panathleti delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- g) adeguate misure per la diffusione di materiali informativi o l'accesso agli stessi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei Panathleti in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;



ASSOCIAZIONE
BENEMERITA
RICONOSCIUTA
DAL CONI

DISTRETTO ITALIA DEL PANATHLON INTERNATIONAL

- h) un'adeguata informativa ai Panathleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di eventi o manifestazioni organizzate da ciascun Club;
- i) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i Panathleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dal Distretto Italia nonché da ciascun Club Panathlon.

ART. 9 - OBBLIGHI ULTERIORI

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all'art. 4 prevedono comunque adeguati strumenti:
 - a) di tutela dei diritti di cui all'art 2 dei presenti Principi Fondamentali e di attuazione delle finalità di cui al comma 3 del precedente art. 3;
 - b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i Panathleti;
 - c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli Panathleti o la realizzazione di un ambiente sociale sano, sicuro e inclusivo;
 - d) per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche del Club Panathlon e dei rispettivi Panathleti;
 - e) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni Club.
2. I modelli di cui all'art. 4 prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria:
 - a) all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dal Distretto Italia del Panathlon International in materia;
 - b) alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità dell'attività istituzionale praticata, alle caratteristiche del singolo Club Panathlon e dei relativi Panathleti.

IV. CODICI DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 10 - ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA

1. Le previsioni di cui al precedente art. 4 si applicano altresì con riferimento ai codici di condotta a tutela dei Panathleti e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

ART. 11 - CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA

1. I codici di cui all'articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:
 - a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
 - b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una sana attività orientata ai principi e valori portanti del Panathlon International;
 - c) alla piena consapevolezza di tutti i Panathleti in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei Panathleti;
 - e) alla valorizzazione delle diversità;
 - f) alla promozione del pieno sviluppo della persona;
 - g) alla promozione da parte dei dirigenti al benessere dei Panathleti;
 - h) all'effettiva partecipazione di tutti i Panathleti all'attività istituzionale del Panathlon secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

**DISTRETTO ITALIA DEL PANATHLON INTERNATIONAL
ASSOCIAZIONE BENEMERITA RICONOSCIUTA DAL CONI**

Stadio Olimpico, Tribuna Tevere 00194 - ROMA

E-mail italia.segreteria@panathlon.net



ASSOCIAZIONE
BENEMERITA
RICONOSCIUTA
DAL CONI

DISTRETTO ITALIA DEL PANATHLON INTERNATIONAL

2. I codici di cui all'articolo precedente prevedono inoltre disposizioni:
- a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere del Panathleta e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione del Panathleta alle attività, istituzionali indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale o relazionale.
3. Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di cui all'articolo precedente stabiliscono altresì:
- a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassocie applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività istituzionali del Club;
 - b) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla tutela dei Panathleti, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività istituzionali;
 - c) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
 - d) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice di condotta.

ART. 12 - DOVERI E OBBLIGHI DEI PANATHLETI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i Codici di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i Panathleti:
- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito istituzionale e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri Panathleti;
 - b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
 - c) garantire la sicurezza e la salute degli altri Panathleti, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
 - d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione ai principi e valori del Panathlon, supportando gli altri Panathleti nei percorsi educativi e formativi;
 - e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e istituzionale, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività panathletica;
 - f) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
 - g) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
 - h) collaborare con gli altri Panathleti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
 - i) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 13 - DOVERI E OBBLIGHI DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei componenti il Consiglio Direttivo di ogni singolo Club del Distretto Italia:
- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Panathleti;
 - c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Panathleti;

DISTRETTO ITALIA DEL PANATHLON INTERNATIONAL
ASSOCIAZIONE BENEMERITA RICONOSCIUTA DAL CONI
Stadio Olimpico, Tribuna Tevere 00194 - ROMA
E-mail italia.segreteria@panathlon.net



ASSOCIAZIONE
BENEMERITA
RICONOSCIUTA
DAL CONI

DISTRETTO ITALIA DEL PANATHLON INTERNATIONAL

- d) promuovere un rapporto tra Panathleti improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- e) astenersi dal creare situazioni di intimità con i Panathleti;
- f) adottare soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- g) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il Panathleta, anche mediante *social network*;
- h) interrompere senza indugio ogni contatto con il Panathleta qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- i) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- j) sostenere i valori dello Sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive;
- k) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito panathletico;
- l) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Panathleti, se non per finalità formative e/o istituzionali;
- m) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponano i Panathleti a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

* * *

Le presenti Linee Guida sono state adottate dal Consiglio di Presidenza del Distretto Italia nella riunione del giorno 16 settembre 2024 e sono state trasmesse al CONI per gli adempimenti di competenza.